



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 19/04/2006**

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 febbraio 2006, n. 100

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Foggia - Proponente: Toto s.p.a.

L'anno 2006 addì 21 del mese di febbraio in Modugno, presso il Settore Ecologia.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4078 del 22.04.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A, ai sensi della L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un parco eolico in loc. Ponte Albanito, nel comune di Foggia, proposto dalla TOTO S.p.A. - Viale Abruzzo, 410 - Chieti;
- con nota prot. n. 5743 del 28.05.2004 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 8778 del 31.08.2004 lo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Foggia trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione del progetto all'Albo Pretorio del comune di Foggia nei tempi (dal 14.06.04 al 14.07.04) e modi previsti dal predetto art. 16 comma 3, L.R. n. 11/01;
- con nota prot. n. 8941 del 06.09.2004 il Settore Ecologia sollecitava il parere di competenza del comune di Foggia;
- con successiva nota prot. n. 8812 dell'01.09.2004 il Settore Ecologia trasmetteva alla società istante delle osservazioni (datate 30.07.2004) pervenute dalla LIPU - Sezione Provinciale di Foggia - invitando la stessa società a produrre controdeduzioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 10406 del 15.10.2004 la TOTO S.p.A. inviava il parere favorevole, "..... sotto l'aspetto tecnico ed urbanistico...", espresso dal SUAP di Foggia in data 23.01.04;
- con nota acquisita al prot. n. 11340 del 10. 11.04, il comune di Foggia - Settore Ambiente - relativamente alle osservazioni presentate dalla LIPU, evidenziava quanto segue: "... In seguito alle osservazioni manifestate dalla LIPU sono state esperite ulteriori sopralluoghi per verificare il contesto ambientale interessato. In relazione alle stesse puntualizzazioni si devono confermare le distanze

evidenziate tra gli aerogeneratori e il pSIC IT9110032 nonché la presenza della zona individuata presso l'Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere, ISCF, a sud di Borgo Segezia, caratterizzata da pascolo. Si conferma inoltre la presenza di incolti in corrispondenza del declivio che domina la piana del cervaro sebbene questi appaiano di estensione modesta e residuale. I siti interessati direttamente dalle turbine sono invece caratterizzati da monocolture estensive cerealicole. Viste le Linee Guida emanate dalla Regione Puglia in materia di installazioni eoliche e considerata la presenza del pSIC citato, seppure interessato solo indirettamente, questo Ufficio è del parere che l'impianto possa essere comunque realizzato adottando eventuali misure determinate da una valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e n. 120/03...";

- con nota acquisita al prot. n. 12324 del 06.12.2004 la società proponente trasmetteva le controdeduzioni in merito alle osservazioni della LIPU, ampliando le analisi ecologiche al vicino pSIC Valle del Cervaro-Bosco dell'Incoronata;
- con nota prot. n. 2671 del 04.03.2005 il Settore Ecologia richiedeva alla TOTO S.p.A. delle integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 5164 del 20.04.2005 la TOTO S.p.A. riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 7042 del 07.06.2004 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente ulteriori approfondimenti;
- con nota acquisita al prot. n. 8610 del 15.07.2005 la società istante per superare le criticità evidenziate trasmetteva un layout alternativo, riducendo il numero delle turbine;
- Il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2006, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:  
In seguito alle criticità più volte evidenziate, la ditta proponente ha ridotto il numero degli aerogeneratori da 29 a 15, in particolare sopprimendo le 7 turbine più vicine al sito pSIC, e riducendo il diametro dei rotori da 82 a 71 m., utilizzando Enercon E-70 da 2 MW. senza alterare gli altri parametri del parco.

Le criticità segnalate comunque vertono su due aspetti:

- il primo è dovuto alla distanza dell'impianto della cabina di consegna che, essendo di 12 km, supera di circa tre volte il limite imposto dalle Linee Guida,
- mentre il secondo nasce dalla localizzazione di 11 pale su un'area ad alta probabilità di inondazione.

3 Per il primo punto si può rilevare come il sito sia stato imposto dall'Enel e non dalla ditta proponente, e come l'elettrodotto essendo completamente interrato e lungo la rete viaria esistente non interferisca con aree naturalisticamente rilevanti.

3 Per il secondo punto di criticità si tratta di valutare alcuni aspetti relativi alla recente adozione (15.12.04) da parte dell'Autorità di bacino della regione Puglia del Piano di Assetto Idrogeologico, meglio noto con l'acronimo PAI.

Per quanto riguarda il PAI, parte dell'area in progetto ricade in Zona ad Alta Probabilità di Inondazione.

Per tali aree le NTA dell'PAI consentono alcune attività, tra le quali:

## ARTICOLO 7

Interventi consentiti nelle aree ad alta PERICOLOSITA' IDRAULICA

Comma 1) punto d) ..... nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale, ..... omissis... Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

Le opere in progetto ricadono nella tipologia di cui sopra, essendo fuori dubbio la "pubblica utilità", tra l'altro specificamente dichiarata dal Comune di Foggia nella Determina Prot. n. 61/SIST-0835'36 del 23.01.2004.

Nel dettaglio del Progetto, le pale P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P10, P11, P12 e P17 sono disposte a monte della strada di collegamento tra la Statale n. 90 e la Statale n. 655.

Le pale P13, P14, P16 e P19 sono disposte a sud della suddetta strada, più vicine al Torrente Cervaro, pertanto a quote topografiche più basse ma non nell'area a rischio di pericolosità idraulica. Inoltre queste ultime sono in parte rientranti nelle aree riportate come ambito esteso "D" del PUTT/Puglia.

L'andamento della topografia indica pendenze verso Nord-Est, cioè nello stesso senso di scorrimento del Torrente Cervaro, pertanto le pale P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P10, P11, P12, P17 sono a monte del torrente, della ferrovia e della strada, per cui non sembra vi siano le condizioni idrografiche e topografiche perchè si verificano allagamenti. La verifica delle aree a pericolosità di frana escludono l'area da tale perimetrazione.

- Pertanto il Comitato Reg. le di VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione delle sole pale P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P10, P11, P12, P17, ferma restando l'esecuzione preliminare di uno Studio di Compatibilità Idraulica da sottoporre all'Autorità di Bacino così come prevedono le norme di Attuazione dello stesso.

- Inoltre, ritenendo giustificati i rilievi mossi dalla LIPU, si prescrive alla società proponente di effettuare studi sull'impatto che avrà l'impianto sull'avifauna durante la fase di esercizio da commissionare a qualificati studiosi del settore, e, al comune competente, di garantire con appositi strumenti di pianificazione territoriale l'integrità ed il mantenimento dei pascoli;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista, la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato in particolare l'art. 15 c. 3 L.R. 11/2001 per la validità del parere ambientale;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

## DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del

30.01.2006, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la realizzazione di un parco eolico in loc. Ponte Albanito, nel comune di Foggia, proposto dalla TOTO S.p.A. - Viale Abruzzo. 410 - Chieti -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Luca Limongelli

---